

- EUR 2 000 000 a titolo di lucro cessante e/o perdite subite a causa dell'«incertezza»; e
- EUR 500 000 a titolo di danno morale;
- in subordine, qualora si ritenesse che l'importo del pregiudizio subito debba essere oggetto di una nuova valutazione, disporre una perizia ai sensi dell'articolo 65, lettera d), dell'articolo 66, paragrafo 1, e dell'articolo 70, del regolamento di procedura del Tribunale;
- in ogni caso, condannare l'Unione europea alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa della eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, sulla violazione del loro diritto fondamentale a che la loro causa sia decisa entro un termine ragionevole.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2014 — GHC/Commissione

(Causa T-847/14)

(2015/C 056/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: D. Lang, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione di esecuzione della Commissione del 31 ottobre 2014 C(2014) 7920 nonché l'assegnazione alla ricorrente della quota per il 2015 per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi nella parte in cui esse hanno fissato per la ricorrente un valore di riferimento troppo basso e hanno assegnato alla stessa una quota troppo bassa per il 2015;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: violazione del regolamento (UE) n. 517/2014 ⁽¹⁾
 - La ricorrente sostiene che la convenuta ha fissato nei suoi confronti un valore di riferimento troppo basso e le ha assegnato per l'anno 2015 una quota troppo bassa. Essa contesta il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione per il suo calcolo l'evoluzione del livello delle scorte negli anni di riferimento.
 - La ricorrente afferma che il tenore letterale, i lavori preparatori, la sistematica e la finalità del regolamento n. 517/2014 non giustificano la presa in considerazione dell'evoluzione del livello delle scorte.
 - La ricorrente fa valere nell'ambito di tale motivo, che l'evoluzione annuale del livello delle scorte non è adatta a determinare la quantità effettivamente immessa in commercio per importatori ed esportatori che non siano produttori, ma che essa piuttosto distorce tale determinazione a danno della ricorrente.
2. Secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
 - La ricorrente sostiene di essere ingiustamente penalizzata, tramite la presa in considerazione dell'evoluzione annuale del livello delle scorte, nei confronti degli importatori che hanno esaurito le loro scorte nel corso dell'anno di riferimento e non le hanno immagazzinate oltre la fine dell'anno.

- Inoltre la ricorrente è ingiustamente penalizzata, in quanto importatrice, anche nei confronti dei produttori, poiché la presa in considerazione dell'evoluzione annuale del livello delle scorte è per essi adatta a riflettere precisamente la quantità effettivamente immessa in commercio, mentre questa è distorta a danno della ricorrente.

3. Terzo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE

- Con tale motivo la ricorrente afferma, in particolare, che la decisione impugnata non rispetta i requisiti relativi all'obbligo di motivazione, in particolare non è evidente come si compongano per la ricorrente le tonnellate di CO₂ equivalente indicate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU. L 150, pag. 195).

Ricorso proposto il 2 gennaio 2015 — SNCM/Commissione

(Causa T-1/15)

(2015/C 056/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: F.-C. Laprèvote e C. Froitzheim, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente, sul fondamento degli articoli 107 e 263 TFUE e dell'articolo 41 della Carta, la decisione C (2013) 7066 def. del 20 novembre 2013;
- annullare integralmente la decisione nella parte in cui quest'ultima considera che la cessione del 75 % della SNCM al prezzo negativo di EUR 158 milioni costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui essa considera che l'aumento di capitale di EUR 8,75 milioni sottoscritto dalla CGMF costituisce un aiuto di Stato;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui essa considera che l'anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni costituisce un aiuto di Stato;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione nella parte in cui essa esamina congiuntamente la compatibilità del saldo di EUR 15,81 milioni versato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione del 2002 con l'insieme delle misure del 2006;
- in ulteriore subordine, annullare parzialmente la decisione nella parte in cui essa conclude che le misure di cui trattasi costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione 2014/882/UE della Commissione, del 20 novembre 2013 [notificata con il numero C(2013) 7066 def.], con la quale la Commissione ha ritenuto che, da un lato, il saldo dell'aiuto alla ristrutturazione, notificato il 18 febbraio 2002 dalle autorità francesi, di importo pari a EUR 15,81 milioni, e, dall'altro, le tre misure attuate dalle autorità francesi nel 2006 a favore della ricorrente, vale a dire, la cessione del 75 % della ricorrente al prezzo negativo di EUR 158 milioni, l'aumento di capitale di EUR 8,75 milioni sottoscritto dalla Compagnie générale maritime et financière e l'anticipo in conto corrente di EUR 38,5 milioni, costituiscano aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Di conseguenza, la Commissione ha ordinato il loro recupero.